

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

Circolare n.6 /2010 del 23 giugno 2010 *

DOPPIA CONTRIBUZIONE PER IL SOCIO AMMINISTRATORE DI S.R.L. COMMERCIALE: LA "MANOVRA" PROVA A SMENTIRE LE SEZIONI UNITE

Già con la nostra Circolare n. 1/2010 del 3.3.2010 si è affrontata la questione dell'obbligo contributivo del socio di società commerciale, avente forma della s.r.l., il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, contemporaneamente, sia anche amministratore della medesima, percependo un apposito compenso.

Nella citata circolare si è in particolare esaminato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite con la pronuncia n. 3240 del 12.02.2010, in cui la Suprema Corte è intervenuta su tale questione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale che si era creato all'interno della Sezione Lavoro, più volte pronunciatasi in merito al copioso contenzioso con l'Inps avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 1, commi 202-208 della Legge n. 662/1996.

Nella sentenza in questione, la Corte di Cassazione ha escluso che i soci di una s.r.l., i quali prestino attività lavorativa per la società commerciale e, al contempo, esercitino attività di amministratore a favore della medesima società di cui sono soci, siano assoggettati all'obbligo di duplice iscrizione (e conseguente duplice iscrizione) alla Gestione IVS Commerciali e alla Gestione Separata.

I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito www.casellascudier.it

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

Ed infatti, secondo la Suprema Corte *“la fattispecie in fatto del socio della s.r.l. che effettivamente lavora per la società commerciale e che nel contempo ricava altri redditi dall'attività di lavoro autonomo di amministratore prestato a favore della medesima società di cui è socio (oppure di altre) si presta ad essere sussunta nella previsione di cui al comma 208 con applicazione del principio della prevalenza, e quindi di unica iscrizione ... In questi casi va dunque individuata quale sia l'attività che il soggetto spiega in via prevalente e, sulla base di essa, va individuata la gestione cui effettuare l'iscrizione, che sarà l'unica cui il soggetto sarà tenuto”*.

Proprio quando la pronuncia delle Sezioni Unite sembrava aver messo un punto fermo sulla questione, interviene ora il Decreto Legge n. 78/2010 (*“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*), il quale, all'art. 12, comma 11 così statuisce: *“L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”*.

Con tale previsione normativa, il decreto offre un'interpretazione dell'art. 1, comma 208 della Legge n. 662/1996 che si pone in contrasto con l'orientamento espresso dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e introduce la duplicità di iscrizione e contribuzione.

Ed infatti l'art. 12, comma 11 del Decreto Legge n. 78/2010 dispone che il giudizio di prevalenza di cui all'art. 1, comma 208 della Legge n. 662/1996

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

riguarda le sole "attività autonome" ossia quelle attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti iscritti ad una delle gestioni corrispondenti dell'Inps, precisando che restano esclusi dall'applicazione del comma 208 i "rapporti di lavoro" per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale c.d. separata. Secondo la nuova norma, gli amministratori di una s.r.l. che svolgano nel contempo anche attività commerciale per la quale l'iscrizione all'Inps è obbligatoria saranno tenuti dunque alla duplice iscrizione (e conseguente duplice iscrizione) alla Gestione Separata e alla Gestione IVS Commercianti. Numerose sono le questioni che la norma pone all'interprete. La prima è se la previsione normativa abbia carattere retroattivo, e trovi quindi applicazione con riferimento ai pregressi periodi contributivi, o se se si tratti invece di una modifica normativa (di carattere sostanziale), con conseguente applicazione della norma relativamente ai soli periodi contributivi successivi all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 78/2010 e, quindi, ai periodi contributivi successivi al 31.05.2010.

E' evidente che la scelta tra l'una e l'altra tesi non è priva di rilievo: anzi, il riconoscimento del carattere retroattivo dell'art. 12, comma 11 del Decreto Legge n. 78/2010 metterebbe in discussione tutti i ricorsi già, presentati dai contribuenti interessati e tutte le sentenze non ancora passate in giudicato.

E' allora interessante richiamare la recentissima sentenza del Tribunale di Padova - Sezione Lavoro (sentenza n. 620/2010 del 17.06.2010), pronunciata nell'ambito di un procedimento in cui è stato proposto ricorso in opposizione ad una cartella di pagamento relativa a contributi dovuti in relazione alla gestione commercianti, sul presupposto dell'incompatibilità tra l'iscrizione alla gestione commercianti di cui alla Legge n. 662/1996 e l'iscrizione alla gestione

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

separata di cui alla Legge n. 335/1995.

In tale pronuncia il Tribunale di Padova, aderendo all'orientamento giurisprudenziale che esclude l'ammissibilità della doppia iscrizione (anche sulla scorta dei principi di diritto espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3240/2010), statuisce che colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione competente in relazione all'attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza, essendo incompatibile la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto.

Nel sancire tale principio, il Tribunale di Padova esclude che sull'interpretazione così offerta della normativa di cui all'art. 1, commi 202-208 della Legge n. 662/1996 possa incidere la previsione contenuta nell'art. 12, comma 11 del Decreto Legge n. 78/2010.

Si legge infatti nella citata sentenza: *"Quanto alla questione relativa all'applicabilità al caso di specie dell'art. 14 ("12" n.d.r.), comma 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, tale norma dispone che "l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335". Il Giudice ritiene che tale norma non sia applicabile ai giudizi pendenti. Al di là della declamata efficacia meramente interpretativa, essa nella sostanza modifica la disciplina previgente, così come*

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. CHIARA TINELLO

AVV. CHIARA GLORIOSO

DOTT. NICOLO' GIANESINI

DOTT. LAURA FASSINA

interpretata anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, sostituendo il principio della prevalenza vigente in precedenza con il principio di ammissibilità della concorrente iscrizione alle due gestioni. Pertanto, in assenza di una espressa previsione legislativa che disponga la retroattività della normativa introdotta con il D.L. n. 78/2010, la novella legislativa non può che trovare applicazione con esclusivo riferimento ai periodi contributivi successivi alla sua entrata in vigore, secondo i principi generali dell'ordinamento".

Con tale pronuncia si è dunque abbracciata la tesi che ravvisa nella previsione contenuta nell'art. 12, comma 11 del Decreto Legge n. 78/2010 una modifica di carattere sostanziale della normativa posta dall'art. 1, comma 208 della Legge n. 662/1996, e non già una norma di interpretazione autentica.

Se prevarrà questa tesi, o se verrà invece ritenuta l'efficacia retroattiva della norma interpretativa, lo diranno le vicende processuali future; non senza ricordare, peraltro, che la norma è contenuta in un decreto legge soggetto a conversione e pertanto una parola meno "provvisoria" potrà dirsi soltanto in presenza di una norma di legge definitivamente approvata.

Non rimane che attendere....la prossima puntata.

